

**Atlas Solar 1 S.r.l.**

Al

**COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA (UD)**

**Ufficio Tecnico**

pec: comune.santamarialalonga@certgov.fvg.it

e Alla

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e  
sviluppo sostenibile**

**Servizio valutazioni ambientali**

pec : ambiente@certregione.fvg.it

e, p.c., Al

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

**Dipartimento sviluppo sostenibile**

**Direzione generale valutazioni ambientali**

**Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS**

pec: VA@pec.mite.gov.it

**Oggetto: [ID: 7997] CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL COMUNE DI SANTA  
MARIA LA LONGA (UD)**

In riferimento alle osservazioni del parere negativo del Comune di Santa Maria La Longa di cui alla nota del 04.08.2022, prot. n. 0004484, si riferisce quanto segue:

1) L'impianto in oggetto è di tipo agrivoltaico: in cui coesistono attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo solare e attività agricole. Pertanto, anche come espresso dalle recenti sentenze del TAR (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sent. n. 248 dell'11 febbraio 2022, sent. n. 586 dell'11 aprile 2022, sent. n. 1267 del 22 luglio 2022 nonché TAR Puglia, Bari, Sez. II, sent. n. 568 del 26 aprile 2022) un impianto agrivoltaico non è confrontabile in alcun modo con un impianto fotovoltaico. A tal proposito, per quanto concerne la seconda osservazione del parere negativo, si specifica che gli impianti agrivoltaici non sono contemplati in alcun modo all'interno delle attuali NTA del PRGC vigente e per tanto non si ravvisano

## **Atlas Solar 1 S.r.l.**

incompatibilità di alcun tipo. Per quanto concerne la prima osservazione del parere negativo si precisa che anche la **L.R. 16/2021** esprime alcune limitazioni esclusivamente inerenti agli impianti fotovoltaici e non agli impianti agrivoltaici;

2) In particolare, infatti, nelle richiamate sentenze, il TAR ha stabilito in modo chiaro e netto che la normativa paesaggistica regionale non era applicabile agli impianti agrivoltaici in quanto riguardava *“l’installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agri-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. ... Per tali ragioni, a differenza che in precedenti di questa Sezione, in cui oggetto del progetto era rappresentato da impianti fotovoltaici (cfr, da ultimo, TAR Lecce, sent. n. 96/2022), è in questo caso evidente l’illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti. ... La fondatezza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente emerge in maniera ancor più significativa se si tiene conto della DGR n. 1424 del 2.8.2018, che – ai fini che in questa sede rilevano – tende ad agevolare l’installazione di impianti FER che rispettano i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. Requisiti che i cennati pareri negativi non sono stati in grado di revocare in dubbio, per l’errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agro-fotovoltaici) da cui essi muovono. ... Similmente, non colgono nel segno le censure rappresentate dall’indice di pressione cumulativa, che sarebbe nel caso di specie superato, stante l’insistenza di altri impianti in zona. Sul punto, è sufficiente in questa sede ribadire che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l’impianto esistente è di tipo fotovoltaico “classico”, così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione*

## ***Atlas Solar 1 S.r.l.***

*rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico” (ex multis TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sent. n. 248 dell’11 febbraio 2022). In buona sostanza, il TAR Puglia, del resto, ha chiarito che “l’Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi nel valutare il progetto a criteri effettivamente pertinenti alla tipologia dell’impianto e non adagiarsi invece su una prassi precedente riguardante strutture che diversamente pregiudicavano l’utilizzo agricolo dei suoli occupati” (TAR Puglia, Bari, Sez. II, sent. n. 568 del 26 aprile 2022). Alla luce di quanto sopra, dunque, le motivazioni addotte dal Comune nel proprio parere sono del tutto illegittime e inconferenti, in quanto non prendono in nessuna considerazione le peculiarità tecniche della tecnologia agrivoltaica e si limitano, in modo del tutto generico ed apodittico, ad affermare che gli impianti fotovoltaici a terra contribuirebbero ad incrementare il degrado di un’area già compromessa da una eccessiva antropizzazione.*

3) Peraltro, occorre sottolineare che del tutto illegittimo è anche il richiamo effettuato dall’Amministrazione Comunale ai limiti previsti all’installazione di impianti fotovoltaici previsti dall’art. 21-bis delle NTA del PRGC. Come noto, infatti, ai Comuni è preclusa qualsiasi possibilità di limitare sul proprio territorio la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile (sul punto ex pluribus Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 5564 del 27 settembre 2018). Pertanto, qualsiasi limitazione prevista dalle NTA del PRGC è da considerarsi del tutto irrilevante e non applicabile nel caso di specie. Del resto, occorre altresì sottolineare che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 387/2003 l’autorizzazione unica costituisce automaticamente variante allo strumento urbanistico comunale qualora questo sia incompatibile con l’impianto anche in presenza di un eventuale parere contrario da parte del Comune (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 377 del 15 gennaio 2020). Per cui, anche laddove ritenuta applicabile, qualsiasi limitazione prevista a livello di regolamentazione edilizia e urbanistica dal Comune in contrasto con l’impianto in corso di autorizzazione verrebbe meno automaticamente per effetto del rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi della richiamata normativa nazionale.

## *Atlas Solar 1 S.r.l.*

- 4) Si sottolinea, inoltre, che il “Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” stabilisce, all’art. 20 – comma 8 – che risultano aree idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
- le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
  - le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Di seguito, in figura 1.1 si evidenzia le aree oggetto d’intervento con indicata la zona ricadente nel Comune di Santa Maria la Longa (UD) e quella ricadente nel Comune di Bicinico (UD). Da tale figura si desume che l’intero impianto agrivoltaico ricade in area idonea secondo il decreto sopra citato in quanto ricadente sia all’interno della distanza dai 500 m dalla zona industriale (Bipan SPA) sia all’interno della fascia autostradale di 300 m.




Fig. 1.1 Aree idonee oggetto dell'intervento.

5) In generale, occorre anzitutto sottolineare che la qualificazione di un'area come non idonea non costituisce in nessun caso un impedimento assoluto alla realizzazione di un impianto (*ex multis* Corte Costituzionale, sent. n. 177 del 30 luglio 2021) per cui le amministrazioni devono sempre esplicitare i motivi per cui ritengono uno specifico progetto, in ragione delle sue caratteristiche, non compatibile con una certa area, non potendo limitarsi genericamente a richiamare il fatto che l'area sarebbe inadatta. Ora, nel caso di specie, il Comune non ha evidenziato alcun elemento specifico che possa giustificare un parere negativo alla luce delle specifiche caratteristiche del progetto in corso di valutazione. Ciò rende di per sé il parere reso dal Comune illegittimo e comunque inadatto a costituire un dissenso nei termini previsti dagli artt. 14 e ss. L. 241/1990.

## *Atlas Solar 1 S.r.l.*

6) Fermo quanto sopra, nel caso di specie ***le previsioni in materia di aree inidonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra non sono neppure applicabili all'impianto*** per due motivi:

- α. L'art. 4, comma 16 della L.R. 16/2021 prevede che *"La Regione, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e del Piano paesaggistico regionale (PPR), disciplina i criteri per la localizzazione e la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW, con particolare riferimento alle zone territoriali omogenee E "Usi agricoli e forestali" e F "Tutela ambientale" del Piano urbanistico regionale generale (PURG), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., **che trovano applicazione sino al compimento, a cura della Regione, degli adempimenti previsti dalla disciplina statale attuativa della legge 22 aprile 2021, n. 53** (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili"*. La legge delega 53/2021 all'art. 5 ha delegato il Governo, inter alia, a dettare una disciplina per *"l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*. Orbene, la predetta delega è stata attuata con D.lgs. 199/2021 che all'art. 20 ha dettato la disciplina delle aree idonee stabilendo che verranno adottati dei decreti inter-ministeriali per stabilire i criteri che le Regioni dovranno seguire per la puntuale identificazione delle medesime aree. La medesima disposizione, tuttavia, ha altresì stabilito che *"nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee"* una serie di tipologie di aree tra cui quelle in cui ricade il presente progetto. **Alla luce di quanto sopra, è del tutto evidente che la L.R. 16/2021 è, per sua espressa previsione, recessiva rispetto a quanto previsto dalla legge**

**nazionale e che, dunque, le aree idonee ex lege identificate (nelle more della puntuale identificazione che verrà fatta) prevalgono rispetto alla precedente valutazione di inidoneità fatta dalla Regione.** Non solo. La legge nazionale 199/2021 è anche successiva a quella regionale e verte in una materia di competenza statale rispetto alla quale le regioni hanno solo il potere di muoversi nel quadro delineato dal Legislatore nazionale. Pertanto, anche in ossequio ai generali principi di **successione delle leggi nel tempo** e del **riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni**, la qualificazione *ex lege* di aree idonee prevale su quella eventualmente incompatibile fatta a livello regionale.

b. Inoltre, la **L.R. 16/2021** si riferisce espressamente ai soli impianti fotovoltaici a terra e non agli impianti agrivoltaici. Dunque, atteso che nel caso di specie il progetto in corso di valutazione si riferisce a un impianto agrivoltaico che, come stabilito dalla giurisprudenza sopra richiamata, non può essere equiparato a un “classico” impianto fotovoltaico, le predette disposizioni non risultano in alcun modo applicabili.

7) Come dimostrato nei precedenti punti, quindi, l’impianto proposto risulta compatibile con l’area selezionata. , In aggiunta, occorre sottolineare che la scelta di adottare un impianto di tipo agrivoltaico non solo farà in modo di mantenere una continuità di utilizzo agricolo delle aree, ma anche come esposto nella relazione Tav\_RP2\_RelazioneAgronomicaConApiario (PAG 93) grazie alla piantumazione delle opere di mitigazione selezionate ad hoc e all’installazione delle arnie per le api, consentirà di produrre un beneficio per la zona circostante pesantemente impattata dall’industria esistente (una delle più grandi della provincia di Udine). L’adozione delle soluzioni previste dal progetto andrà, infatti, sia a controbilanciare la produzione di CO<sub>2</sub> dell’industria sia a migliorare la qualità dell’aria e la biodiversità della zona circostante.

***Atlas Solar 1 S.r.l.***

Da quanto sopra esposto si deduce che, non solo l'intervento proposto risulta compatibile con le aree, ma, oltretutto, che l'impianto agrivoltaico avrà un impatto del tutto positivo su questa zona del Comune.

Distinti saluti

**Atlas Solar 1 S.r.l.**

Il rappresentante dell'impresa  
Mateo Nicolas Celi-Cadieux

